



Direzione Generale

DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 3 DEL 20/01/2015

Oggetto: Modifica alla disposizione n. 28/2012 e ss.mm.ii. limitatamente al procedimento amministrativo relativo alle "esecuzioni musicali riservate agli avventori degli esercizi pubblici"



Il Direttore Generale

Premesso

che con deliberazione di G.C. n. 589 del 20 luglio 2012 è stata approvata la nuova Macrostruttura del Comune di Napoli;

che con successiva deliberazione di G.C. n. 593 del 23 luglio 2012 sono state approvate le conseguenti modifiche al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi - Parte prima - Regolamento di Organizzazione;

che in attuazione di tale deliberazione, con Disposizione n. 28 del 30/07/2012 e ss.mm.ii. il Direttore Generale ha attribuito le funzioni, materie ed attività ai Servizi dell'ente;

Considerato

che l'Allegato 10 alla Disposizione DG n. 28/2012 prevede, al punto 20) della declaratoria delle funzioni del Servizio Commercio, Artigianato e Made in Naples, la gestione del procedimento amministrativo relativo a *“esercizio attività/subingresso/cessazione per esecuzioni musicali riservate agli avventori degli esercizi pubblici (bar e ristoranti)”*;

che l'art. 13 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”*, convertito in Legge n. 35 del 4 aprile 2012, prevede l'abrogazione del secondo comma dell'art. 124 del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

che con nota prot. n. 889070 del 13/11/2014 il Direttore Centrale Sviluppo Economico, Ricerca e Mercato del Lavoro chiarisce che con riferimento al procedimento amministrativo *de quo* la normativa vigente prevede che non è più necessario richiedere al Comune l'autorizzazione per effettuare nei pubblici esercizi trattenimenti musicali, precisando che *“essendo stata abrogata la norma legittimante, il Servizio Commercio, Artigianato e Made in Naples, non ha più alcuna competenza in riferimento alla funzione di cui al punto 20 della Disposizione del Direttore Generale n. 28 del 30 luglio 2012 e ss.mm.ii. relativa al rilascio del titolo autorizzatorio per l'esercizio di esecuzioni musicali riservate agli avventori degli esercizi pubblici”*;

Letta la circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 557/PAS/U/003524/13500.A(8) del 21 febbraio 2013;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere in tal senso;


DISPONE

abrogare il punto 20) della declaratoria delle funzioni del Servizio Commercio, Artigianato e Made in Naples di cui all'allegato 10 della Disposizione del Direttore Generale n. 28 del 30/07/2012, recante *“esercizio attività/subingresso/cessazione per esecuzioni musicali riservate agli avventori degli esercizi pubblici (bar e ristoranti)”*.

Copia del presente provvedimento viene inviata per quanto di competenza e per opportuna conoscenza:

- γ al Sindaco*
- γ agli Assessori*
- γ all'Autorità Garante Anticorruzione e Trasparenza*
- γ al Segretario Generale*
- γ ai Direttori Centrali*
- γ ai Coordinatori di Dipartimento*
- γ ai Responsabili di Servizio Autonomo*
- γ ai Direttori di Municipalità*
- γ al Dirigente del Servizio Segreteria della Giunta*

Il Direttore Generale
Dott. A. Auricchio



AVVISO

“ESECUZIONI MUSICALI RISERVATE AGLI AVVENTORI DI ESERCIZI PUBBLICI”

L'art. 13 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con la legge n. 35 del 4 aprile 2012, ha previsto, tra l'altro, l'abrogazione del secondo comma dell'art. 124 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.; pertanto, i bar e ristoranti, qualora congiuntamente alla principale attività di somministrazione di alimenti e bevande vogliano abbinare l'attività di esecuzioni musicali riservate agli avventori del pubblico esercizio, non dovranno più richiedere al Comune alcuna autorizzazione ex art. 69 T.U.L.P.S., né presentare SCIA ex art. 19 della legge 241/90 e ss.mm.ii., a condizione, però, che l'attività accessoria non si tramuti in pubblico spettacolo, cioè non sia un'attività dotata di autonoma rilevanza imprenditoriale slegata da quella preponderante di somministrazione. Resta in ogni caso ferma la necessità di munirsi di nulla osta di impatto acustico che va richiesto al Servizio Controlli Ambientali.